

Allegato 1

Città di Torino

---

**Direzione Cultura e Educazione**

**Servizio Promozione della Città e Turismo**

Tel. 011 – 443.44.46

Responsabile della procedura di affidamento Francesca SONCINI

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN  
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DE “IL MERCATINO DI  
NATALE A TORINO” PER GLI ANNI 2012 – 2013 – 2014 E 2015.**

# **PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DE “IL MERCATINO DI NATALE A TORINO” PER GLI ANNI 2012 – 2013 – 2014 E 2015.**

## **CAPITOLATO SPECIALE**

- \_ ART. 1      Oggetto
- \_ ART. 2      Durata
- \_ ART. 3      Periodo di svolgimento
- \_ ART. 4      Area. Sopralluogo
- \_ ART. 5      Contenuti
- \_ ART. 6      Allestimenti
- \_ ART. 7      Casette di legno
- \_ ART. 8      Finanziamento dell’iniziativa
- \_ ART. 9      Adempimenti del concessionario
- \_ ART. 10     Adempimenti della Città di Torino
- \_ ART. 11     Requisiti di partecipazione.
- \_ ART. 12     Modalità di gara
- \_ ART. 13     Modalità di aggiudicazione
- \_ ART. 14     Cauzione provvisoria
- \_ ART. 15     Cauzione definitiva
- \_ ART. 16     Presentazione annuale di documenti e relazioni
- \_ ART. 17     Obblighi e responsabilità del concessionario
- \_ ART. 18     Marchi e segni distintivi
- \_ ART. 19     Regime di inadempienze e penalità.
- \_ ART. 20     Risoluzione del contratto e decadenza del rapporto concessorio
- \_ ART. 21     Spese contrattuali ed accessorie
- \_ ART. 22     Divieto di cessione
- \_ ART. 23     Domicilio e foro competente
- \_ ART. 24     Fallimento o morte del gestore
- \_ ART. 25     Trattamento dei dati personali

## **ART. 1 OGGETTO**

La Città di Torino, intende riproporre per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 la manifestazione turistico-commerciale denominata “Il Mercatino di Natale a Torino” rinnovandola e legandola sempre più alle tradizioni natalizie italiane ed internazionali. L’obiettivo principale è offrire un’occasione unica per reperire materiali e manufatti strettamente legati ai festeggiamenti natalizi, creando la giusta atmosfera, attraverso la realizzazione di intrattenimenti a tema, in modo da attrarre un numero sempre crescente di visitatori.

A tale scopo la Città esperisce procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della gestione della manifestazione che prevede, da parte del soggetto individuato quale gestore (concessionario), i seguenti adempimenti:

- Progettazione, coordinamento e gestione complessiva della sezione espositiva commerciale,
- Progettazione, coordinamento nuovo decoro delle vie di accesso al Mercatino di Natale con particolare rilievo al decoro di tutta la zona dell’area (Cortile del Maglio e Piazza Borgo Dora),
- progettazione e realizzazione di eventi di intrattenimento e spettacolo,
- fornitura e allestimento di arredi e addobbi,
- organizzazione e realizzazione di ulteriori servizi accessori,
- gestione quadriennale di n. 48 cassette di legno di proprietà della Città di Torino come descritti agli articoli successivi del presente capitolato.

La gara oggetto del presente Capitolato Speciale avrà luogo nel rispetto dell’art. 30 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. garantendo i principi della trasparenza e della partecipazione e applicando per analogia in particolare le disposizioni relative alla *procedura aperta*.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale nonché dal Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2008 esecutiva dal 10/1/2009, ove applicabile e secondo i punteggi stabiliti all’articolo 13 del presente Capitolato Speciale.

Le caratteristiche minime gestionali che dovrà avere la manifestazione oggetto della presente Concessione sono indicate nel presente capitolato.

## **ART.2 DURATA**

La durata della concessione è prevista per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

## **ART. 3 PERIODO DI SVOLGIMENTO**

La manifestazione dovrà avere una durata minima di 20 giorni, svolgersi nel periodo fra il 1° ed il 31 dicembre di ogni anno comprendendo obbligatoriamente la settimana antecedente il Natale.

L'operatore economico potrà a sua discrezione proporre una durata eccedente i 15 giorni ma non superiore ai 30 giorni.

L'apertura al pubblico dovrà essere prevista durante tutti giorni della settimana con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 20, il sabato, la domenica e i festivi dalle ore 10 alle ore 21. Tali orari potranno essere ampliati o subire variazioni previo accordo con la Città.

## **ART. 4 AREA. SOPRALLUOGO.**

La manifestazione dovrà svolgersi nell'area di Borgo Dora e potrà occupare, in tutto o in parte, il Cortile del Maglio, il Cortile dei Ciliegi, la Piazza Borgo Dora e l'area ad essa adiacente attualmente utilizzata come parcheggio.

L'operatore economico, a sua discrezione, potrà presentare un progetto per la realizzazione dell'evento estendendolo su tutta l'area o comprendendo solamente parte di essa, salvo l'obbligo di includere Piazza Borgo Dora e il Cortile del Maglio.

L'operatore economico dovrà effettuare, a pena di esclusione dalla presente gara, un sopralluogo del sito a cui sarà presente un referente della Città di Torino.

L'area sarà consegnata 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione e dovrà essere sgomberata entro le ore 24 del decimo giorno successivo a quello di chiusura, salvo accordi diversi con la Città.

Saranno possibili, su decisione della Civica Amministrazione eventuali variazioni di sede, fermo restando una corrispondenza nelle dimensioni dell'area utilizzata; tali decisioni saranno comunicate al concessionario con un anticipo di almeno 6 mesi, fatti salvi eventuali accadimenti di ordine pubblico e/o eventi imprevedibili.

## **ART. 5 CONTENUTI**

La manifestazione dovrà essere articolata in due sezioni: la prima di tipo espositivo/commerciale e la seconda di tipo culturale con un programma di intrattenimento e svago.

L'operatore economico è tenuto alla formulazione di un progetto quadriennale per entrambe le sezioni fermo restando il rispetto delle condizioni e delle modalità di base previste dal presente capitolato. I progetti che prevedranno uno sviluppo, una diversificazione ed un incremento dei programmi, delle attività e del relativo piano economico nel corso delle varie edizioni, saranno considerati positivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio come stabilito all'articolo 13.

In sede di offerta è necessaria l'esplicazione di un progetto di massima che riguardi entrambe le sezioni che successivamente dovrà essere dettagliato in sede di presentazione della relazione annuale di cui all'art. 16.

**a) Sezione espositivo/commerciale** dovrà ospitare un minimo di 100 punti vendita ed essere allestita secondo quanto descritto all'art. 6. L'operatore economico potrà prevedere un numero eccedente i 100 punti vendita e tale scelta concorrerà positivamente alla valutazione finalizzata all'aggiudicazione della gara secondo i criteri riportati all'articolo 13.

Sono ammesse le seguenti categorie merceologiche:

Carta regalo, accessori e confezioni regalo

Presepi, figure ed accessori

Alberi ed addobbi natalizi in genere

Candele ed oggetti in cera

Articoli tessili natalizi

Oggetti natalizi per la casa e per gli esterni

Prodotti gastronomici natalizi

Oggetti e opere artistiche a tema natalizio

Articoli regalo di manifattura artigianale o artistica.

L'operatore economico dovrà garantire un'equa presenza delle suddette categorie merceologiche; altre comunque legate al periodo natalizio o invernale saranno ammesse alla vendita previa autorizzazione della Città. Non è ammessa la vendita di articoli preziosi, d'antiquariato e brocante.

Le merceologie poste in vendita dovranno essere inerenti alla tradizione italiana e internazionale rispettando le seguenti percentuali di origine e provenienza:

- a) massimo 40% provenienza piemontese.
- b) minimo 10% provenienza straniera.

I prodotti in vendita dovranno provenire, minimo per il 40%, da lavorazioni artigianali e artistiche. Dovrà essere garantita la partecipazione di artigiani disposti ad eseguire lavorazioni dimostrative dal vivo.

Una sezione dovrà essere dedicata ad opere della tradizione natalizia internazionale esclusive e/o innovative.

L'operatore economico dovrà riservare l'occupazione per un numero minimo di 3 punti vendita per ospitare espositori dell'eccellenza artigiana cittadina e/o enti indicati dalla Città.

Da parte dell'operatore economico potranno essere poste in vendita, per un massimo del 3% del numero degli espositori, manufatti di associazioni a scopo benefico.

***b) Sezione culturale*** dovrà essere realizzata presso aree allestite come descritto all'articolo 6 e secondo l'offerta progettuale presentata. Potrà prevedere lo sviluppo delle seguenti aree tematiche:

- intrattenimento e spettacolo (es. presenza di personaggi legati al tema natalizio, concerti, rappresentazioni teatrali, animazione, concorsi, giochi a premi, ecc.)
- didattica (es. laboratori per la realizzazione del presepe ed addobbi in genere, cucina, ecc.);
- animazioni sportive legate al tema dell'inverno.

L'operatore economico dovrà a sua discrezione presentare un programma che includa una o tutte le aree tematiche summenzionate, tenendo conto che tutte le programmazioni supplementari saranno considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio come stabilito all'articolo 13.

La fruibilità del programma potrà essere subordinata al pagamento di un corrispettivo da parte del pubblico, fermo restando l'accessibilità gratuita a parte di esso. Tale opzione dovrà essere esplicitata nell'offerta progettuale ed economica.

## **ART. 6 ALLESTIMENTI**

L'area della manifestazione dovrà essere adeguatamente allestita con arredi ed addobbi idonei sia alla configurazione della sezione commerciale sia di quella culturale nel rispetto del presente capitolato e dell'offerta progettuale presentata.

Per la **sezione commerciale** si prevedono:

- 48 chalet di legno che la Città di Torino metterà a disposizione gratuitamente con le modalità riportate all'articolo 7 da collocarsi nell'area di Piazza Borgo Dora e/o area parcheggio. Il numero degli chalet potrà essere incrementato con fornitura a carico totale dell'operatore economico;
- stand di vendita che potranno configurarsi in bancarelle, banchi o strutture idonee all'esposizione della merce che l'operatore dovrà reperire ed allestire presso il Cortile del Maglio ed eventualmente presso gli altri siti adiacenti, secondo un progetto coordinato ed armonico che dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione.

Così come riportato all'articolo 5 lettera a) il numero complessivo di punti vendita non dovrà essere inferiore a 100 unità.

Tutte le strutture (cassette e bancarelle o similari) dovranno, a cura del gestore e senza oneri per la Città, essere dotate di :

- impianto elettrico, opportunamente allacciato ai punti di fornitura, che garantisca illuminazione alle strutture e agli addobbi.
- di allacciamento provvisorio alla rete idrica se necessario.

Il progetto di allestimento della sezione commerciale dovrà prevedere vari addobbi quali ghirlande e luminarie per cassette, copertura a tema natalizio per le bancarelle, banchi o similari che potranno essere integrati con ulteriori addobbi per le strutture espositive e per l'area circostante (es. alberi natale, passatoie, ghirlande decorative, piccole sculture, totem informativi, ecc.). Il progetto complessivo concorrerà alla valutazione finalizzata all'aggiudicazione della gara secondo i criteri riportati all'articolo 13.

Per la **sezione intrattenimento** deve essere previsto:

- arredi e strutture (es. palchi, palchetti, pedane, sedie, tavoli, tappeti, totem e strutture informative, decori vari, scenografie, plasma, video, ecc) necessari alla realizzazione del programma di animazione e che l'operatore economico, a suo carico, dovrà reperire ed allestire permettendo lo svolgimento degli spettacoli e degli intrattenimenti, creando nel contempo una cornice coreografica. L'operatore economico, nella formulazione del progetto, dovrà indicare la tipologia ed il numero degli eventi nonché la programmazione degli stessi. I progetti di

allestimento maggiormente funzionali e decorativi, finalizzati alla caratterizzazione dell'area quale borgo natalizio, concorreranno alla valutazione finalizzata all'aggiudicazione della gara secondo i criteri riportati all'articolo 13.

## **ART. 7 CASETTE DI LEGNO**

La Città di Torino è proprietaria di n. 48 casette in legno espositive (cadauna misure: montata cm. 300 x 200 x h 2,70 la base, cm. 470 x 400 il tetto - smontata e assemblata cm. 470 x 120 x h. 130 non sovrapponibile - peso kg 800), stufetta, neon.

L'operatore economico dovrà provvedere alla gestione (dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2015), senza onere alcuno a carico della Città.

La Ditta, per l'intero periodo (ovvero sino al 31/12/2015), potrà gestire le casette, traendo profitto dal loro utilizzo in occasione di eventi e manifestazioni che in nessun modo possano ledere l'immagine della Città di Torino, previa presentazione alla Civica Amministrazione di un calendario trimestrale degli utilizzi.

Tale gestione comporta per la Ditta :

A - per l'allestimento e nel corso della manifestazione natalizia annuale (senza oneri a carico della Città)

- montaggio, smontaggio e trasporto a/r delle casette accessoriate (stufette e neon);
- predisposizione di centraline elettriche a norma (cm. 50 x 60 x 20);
- assistenza tecnica e manutenzione delle strutture;

B - per l'intera durata del contratto

- deposito gratuito delle strutture assemblate singolarmente e non sovrapponibili presso magazzino idoneo che garantisca riparo da eventi atmosferici (senza oneri a carico della Città);
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle casette, eseguita utilizzando prodotti a norma di legge, effettuando controlli periodici e dopo ogni utilizzo (senza oneri a carico della Città);
- montaggio, smontaggio e trasporto a/r di una o più casette, se libere da impegni precedentemente assunti dal gestore (con preavviso di minimo 20 giorni), per eventi diversi da quello natalizio, su richiesta della Città di Torino per sé o per altri Enti, dietro un corrispettivo che la Ditta richiederà e che dovrà essere presentato come documento facente parte dell'offerta economica seguendo per la compilazione il fac-simile allegato (all 3);
- copertura assicurativa per RCT e per i rischi derivanti da furto, incendio e danneggiamento causa atti vandalici ed eventi atmosferici, per un massimale minimo di Euro 312.000,00 (valore

unitario Euro 6.500,00) sia in fase di deposito, trasporto, montaggio/smontaggio che durante tutti gli allestimenti per eventi (senza oneri a carico della Città);

Per prendere visione dei manufatti è possibile, previo appuntamento, effettuare un sopralluogo presso l'attuale deposito.

## **ART. 8 FINANZIAMENTO DELL'INIZIATIVA**

Il concessionario dovrà svolgere le prestazioni relative alla realizzazione della manifestazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato, nonché delle modalità e dei tempi indicati per il progetto presentato in sede di offerta.

L'iniziativa potrà essere finanziata attraverso:

- **L'introito della quote di noleggio** degli spazi espositivi.
- **Sponsorizzazioni** di aziende e enti pubblici e privati.
- **Vendita di biglietti** per l'ingresso ad alcuni spettacoli/intrattenimenti ecc...
- **Ulteriori mezzi finanziari** purchè dichiarati in sede di presentazione del piano economico e dettagliatamente nel programma annuale definitivo di cui all'articolo 16.

L'accesso del pubblico alla sezione fieristica/commerciale dovrà comunque essere gratuito.

## **ART. 9 ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del gestore gli oneri e le spese inerenti l'allestimento e l'organizzazione della manifestazione sotto indicati, nel rispetto del presente capitolato e dell'offerta progettuale presentata:

### a) Gestione della sezione espositiva e commerciale:

Reperimento espositori e coordinamento durante la manifestazione.

Il gestore dovrà selezionare gli espositori attraverso una procedura che permetta a tutti i soggetti interessati di presentare una richiesta di partecipazione, descrivendone la natura e la qualità dei prodotti posti in vendita, al fine di valutare la corrispondenza degli stessi con il tema della manifestazione. I soggetti ammessi a partecipare devono essere operatori commerciali o artigianali regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, ed in possesso dei necessari requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su area pubblica e, se di provenienza

estera, devono essere in possesso dei necessari requisiti amministrativi per lo svolgimento dell'attività nel paese di provenienza nonché dei necessari requisiti professionali e morali per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su area pubblica. Sono altresì ammessi a partecipare tra gli espositori, hobbisti ed operatori dell'ingegno e esercenti l'attività di somministrazione e bevande in via temporanea ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 e smi.

Il possesso dei requisiti professionali per gli operatori provenienti dai paesi della Comunità europea sarà riconosciuto in base alle prescrizioni del Decreto Legislativo 20/9/2002 n. 229.

Il gestore dovrà pertanto porre in essere un'idonea attività informativa e divulgativa del bando contenente i requisiti necessari per la partecipazione alla manifestazione, utilizzando internet e/o organi di stampa a diffusione non solo locale.

Il gestore dovrà inoltrare tutte le necessarie istanze finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni propedeutiche alla realizzazione della manifestazione. Per quanto concerne l'attività di coordinamento degli espositori sarà tenuto a farsi carico delle richieste delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività, a curare l'assegnazione degli spazi di vendita e fornire assistenza durante l'intero periodo della manifestazione esonerando la Città da qualsiasi incombenza.

b) Fornitura ed allestimento di tutte le attrezzature necessarie alla realizzazione della manifestazione come specificato agli articoli 6 e 7.

In particolare si richiede:

- servizio di gestione quadriennale delle casette (montaggio, smontaggio, trasporto a/r, in occasione della manifestazione e deposito come specificato all'art. 7).
- Fornitura ed allestimento stand di vendita
- Addobbo casette e strutture espositive
- Impianto ed allacciamento elettrico per casette e strutture espositive;
- Impianto di filodiffusione;
- Allestimento area/e di intrattenimento e spettacolo.

Nella realizzazione degli allestimenti il gestore dovrà garantire la possibilità di accesso disabili, anche provvedendo alla rimozione di ogni barriera architettonica;

c) Realizzazione degli eventi di intrattenimento e svago secondo quanto previsto al punto b) dell'articolo 5;

d) pulizia giornaliera dell'area;

e) sorveglianza;

f) allacciamenti, utenze necessarie per la manifestazione;

g) certificato di collaudo statico da parte di tecnico abilitato, per tutte le strutture, e se necessario di quello attestante il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi e di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo nonché l'adeguamento delle strutture alla normativa di sicurezza ed alle disposizioni eventualmente impartite dalla Commissione di vigilanza, ai fini della dichiarazione di agibilità;

h) assicurazione stipulata con primaria compagnia tramite polizza assicurativa di responsabilità civile per l'adeguata copertura di tutti i danni alla Città e a terzi, per la gestione della manifestazione e degli chalet di proprietà comunale, compresa, a titolo meramente esemplificativo, la copertura per furti, incendi, esplosioni, allagamenti, ecc. La predetta garanzia dovrà avere efficacia per l'intera durata del rapporto contrattuale.

## **ART. 10 ADEMPIMENTI DELLA CITTÀ DI TORINO**

La Città di Torino a fronte dell'affidamento in concessione della manifestazione in oggetto si impegna nei confronti del concessionario a:

- A) **Concedere l'area** destinata allo svolgimento della manifestazione compreso il periodo necessario alle operazioni di allestimento e smontaggio applicando, limitatamente alle aree occupate da attività di vendita, la tariffa relativa al canone di occupazione suolo pubblico con la riduzione del 50%.
- B) **Concedere l'utilizzo gratuito del marchio** della manifestazione come indicato all'art. 18;
- C) **Concedere a titolo gratuito n. 48 cassette di legno** con le modalità indicate all'art. 7;
- D) **Allestire installazioni luminose (luminarie)** presso l'area della manifestazione e provvedere al pagamento degli allacci e delle utenze relative alle predette installazioni;
- E) **Erogare un contributo di gestione** nell'anno di aggiudicazione non superiore a 10.000,00 euro (al lordo delle eventuali ritenute di legge) finalizzato al miglioramento del decoro delle vie d'accesso al Mercatino di Natale e alla messa a disposizione del pubblico di una navetta dal centro città a piazza Borgo Dora (e ritorno) rispettando l'orario di apertura e chiusura del mercatino stesso.

## **ART. 11 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati di cui all'art. 34 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. che abbiano maturato esperienza di almeno **tre anni** in uno dei seguenti ambiti: **organizzazione eventi , fiere e allestimenti per manifestazioni.**

Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 34 non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. Sono, altresì, esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali la Civica Amministrazione accerta che le offerte sono imputabili ad un centro decisionale unico sulla base di elementi univoci.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte di soggetti di cui all'art 34 c. 1 lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c.) del D. Lgs. 163/2006, anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D. Lgs.

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, fermo restando la responsabilità del mandatario. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D. lgs 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei

consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. In materia di avvalimento si applica l'art. 49 del Codice Unico Appalti.

## **ART. 12 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale di gara, nel Bando di Gara che qui si richiamano integralmente.

In particolare gli operatori economici, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con dicitura **“PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE - IL MERCATINO DI NATALE A TORINO”** contenente la documentazione di cui ai successivi punti. All'interno del plico dovranno essere inserite **3 buste anch'esse sigillate:**

### **BUSTA A:**

sigillata, riportante la dicitura **“ISTANZA”** e contenente i seguenti documenti:

**1) Istanza di ammissione alla gara, in bollo sottoscritta dal legale rappresentante,**

corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore, contenente, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili :

- a) Iscrizione nel Registro C.C.I.A.A. con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede, oggetto dell'attività, P. IVA o codice fiscale, nominativi degli amministratori e dei legali rappresentanti;
- b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38 del D.lgs 163/2006 (possesso dei requisiti di ordine generale);
- c) che non sussistono le misure di cui alla Legge 575/65 e s.m.i. (disposizioni antimafia);
- d) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge 68/99, ovvero, qualora non soggetta agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
- e) che la manifestazione sarà realizzata tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D. lgs 81/2008 e s.m.i. nonché dal costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero

del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del Settore merceologico oggetto del presente appalto;

f) di conoscere ed accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato;

h) che la ditta ha effettuato il prescritto sopralluogo;

i) che verranno apportate al progetto le eventuali modifiche che la Civica Amministrazione potrà richiedere durante tutta la durata del contratto e verranno rispettati i tempi di realizzazione in conformità al progetto definitivo approvato;

l) (*in alternativa*) a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

**2) dichiarazione relativa ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesta per la partecipazione** redatta secondo quanto previsto all'art. 47 del DPR n. 445/2000 in merito agli eventi e/o fiere e/o allestimenti, realizzati nell'ultimo triennio con indicazione dei committenti e del periodo di realizzazione dei servizi. Tali servizi devono risultare almeno pari ad euro 200.000,00. Prima della stipulazione del contratto il concessionario dovrà comprovare il possesso dei requisiti dichiarati.

**3) garanzia a corredo dell'offerta:** documento attestante la costituzione della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% (Euro 4.000,00) dell'importo attribuibile alla concessione con le modalità di cui al successivo art. 14, corredata da impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto;

**4) ricevuta di versamento di euro 20,00** da effettuarsi a favore dell'Autorità di Vigilanza causale tassa di partecipazione procedura negoziata

## **BUSTA B :**

sigillata, riportante la dicitura “**OFFERTA PROGETTUALE** “ formulata mediante la presentazione di un quadriennale per le sezioni commerciale e di intrattenimento e per la realizzazione dei servizi accessori fermo restando il rispetto delle condizioni e delle modalità di base previste dal presente capitolato. Il progetto dovrà essere distinto per ciascuna edizione della manifestazione ed articolato nelle tre parti sottodescritte.

### ➤ Per la parte espositiva commerciale:

- relazione descrittiva (riportante le modalità di ricerca degli espositori, il numero presunto degli stessi e la provenienza, il numero degli artigiani, le tipologie merceologiche e la loro provenienza, lo sviluppo della sezione artisti, eventuali proposte di sviluppo per le edizioni successive alla prima) eventualmente corredata da fotografie e/o materiale illustrativo;
- dichiarazione relativa alle modalità di gestione delle casette redatta su fac- simile allegato.(All 2)
- relazione tecnica per gli allestimenti e decori con allegate piante e layout.

### ➤ Per la sezione di intrattenimento :

- relazione descrittiva delle attività di intrattenimento (tipologie, target di utenza, orari, ingresso gratuito/pagamento e qualsiasi altro elemento ritenuto utile al fine della valutazione)
- relazione tecnica per gli allestimenti e decori con allegate piante e layout .

### ➤ Per i servizi accessori

- relazione descrittiva delle attività accessorie indispensabili per il buon andamento della manifestazione con descrizione delle modalità operative interne quali pulizia, sorveglianza, punto informativo e assistenza visitatori ed espositori, numero addetti, organizzazione gestione parcheggio operatori, navetta per il pubblico, decoro delle vie di accesso al mercatino e qualsiasi altro elemento ritenuto utile al fine dell’aggiudicazione.

## **BUSTA C**

sigillata, riportante la dicitura “**OFFERTA ECONOMICA**”, formulata mediante la presentazione di un:

- a) **Piano previsionale finanziario.** L’operatore economico dovrà presentare un budget, quanto più possibile chiaro, analitico e completo, distinto per ciascuno dei quattro anni nel quale si evidenzino:
- **le spese** necessarie per la realizzazione di ogni singola edizione.
  - **le entrate previste per ogni singola edizione** con la descrizione delle fonti di finanziamento, di cui all’articolo 8.
- b) **Eventuale offerta di sconto sul contributo annuale** di gestione di cui all’articolo 8.  
L’operatore economico potrà formulare un’offerta percentuale di sconto sul contributo di ciascun anno. L’offerta potrà essere diversa a seconda dell’annualità a cui si riferisce. Nel caso in cui l’operatore decidesse di non praticare alcuno sconto dovrà comunque dichiararlo.
- c) **Offerta relativa al servizio di montaggio, smontaggio, trasporto a/r delle 48 cassette.**  
(eventualmente richiesto dalla Città per eventi diversi da quello natalizio, per se stessa o per altri Enti. vedasi art. 7 lett B). L’offerta dovrà essere redatta compilando l’apposito modulo allegato (all. 3) in tutte le sue parti, specificando il costo imponibile e l’aliquota Iva per ognuna delle 48 cassette e il costo risultante dalla media dei prezzi proposti.

Il plico sigillato contenente le buste sopra menzionate dovrà essere recapitato a “Città di Torino – Ufficio Protocollo Generale - per la Direzione Centrale Cultura e Educazione - Servizio Promozione della Città e Turismo - P.zza Palazzo di Città 1 – Torino”.

– **entro il termine perentorio indicato nel bando di gara.**

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non fa fede il timbro postale. L’offerta pervenuta oltre il termine o condizionata non sarà presa in considerazione.

Ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 163/06 la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati documenti e dichiarazioni presentati. In caso di avvalimento la documentazione di cui sopra dovrà essere integrata dalle

dichiarazioni di cui all'art. 49 del Codice Appalti.

La stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti l'offerta economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

### **ART. 13 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art 83 D. Lgs. 163/2006 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i seguenti criteri e con l'attribuzione del relativo punteggio.

**Per la proposta progettuale è previsto un massimo di 70 punti** che verranno attribuiti sulla base degli elementi forniti dall'operatore economico (tenendo presente che i progetti che prevedranno uno sviluppo, una diversificazione ed un incremento dei programmi, delle attività e del relativo piano economico nel corso delle varie edizioni, saranno considerati positivamente) e ripartiti sulla base seguente

**Sezione commerciale.** Max punti 35 attribuiti secondo i seguenti sub criteri

max	15	numero (eccedente i 100 punti vendita obbligatori) e provenienza degli espositori
max.	10	varietà ed originalità dei prodotti in vendita
max	10	addobbi e allestimenti

**Sezione culturale.** Max 20 punti attribuiti secondo i seguenti sub criteri

max	10	qualità e originalità degli eventi
max	5	varietà e frequenza della programmazione
max	5	addobbi ed allestimenti

**Sezione servizi accessori.** Max punti 15 attribuibili per la qualità di gestione dell'evento (numero degli addetti, modalità e frequenza dei servizi, comprovata esperienza in allestimenti di eventi analoghi).

**Per la proposta economica è previsto un massimo di 30 punti**, ripartiti sulla base seguente:

- **max 15 per il piano finanziario.**

L'attribuzione del maggior punteggio non è vincolata al maggior importo di spesa che l'operatore economico indicherà nel piano finanziario ma terrà conto dei seguenti criteri:

- Chiarezza, completezza, analiticità.
- sostenibilità dell'offerta progettuale intesa come capacità di permettere e mantenere nel tempo la realizzabilità del progetto presentato.

- **max 5 per la migliore offerta relativa al servizio di montaggio, smontaggio e trasporto a/r delle 48 cassette di legno.**

Il punteggio per la migliore offerta economica verrà calcolato assegnando rispettivamente il punteggio più alto (5 punti) alla Ditta che avrà formulato il miglior prezzo medio (intesa come media matematica tra i prezzi indicati) ed attribuendo alle altre offerte un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula:  $P = P_M \times C' / C''$

Dove: P= punteggio dell'offerta presa in considerazione;

P<sub>m</sub>= punteggio massimo attribuibile per la voce prezzo (5 punti);

C ' = media dei prezzi della migliore offerta che ha avuto il massimo punteggio;

C''= media dei prezzi della singola offerta presa in considerazione.

- **max 10 per l'offerta di sconto sul contributo di concessione di cui all'articolo 10.**

Il punteggio per lo sconto percentuale offerto verrà calcolato assegnando rispettivamente il punteggio più alto (10 punti) all'operatore che avrà formulato il miglior sconto percentuale sull'importo del contributo di concessione (10.000,00 euro) ed attribuendo alle altre offerte un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula:  $P = P_M \times S'' / S'$

Dove: P= punteggio dell'offerta presa in considerazione;

P<sub>m</sub>= punteggio massimo attribuibile per la voce prezzo (5 punti);

S'= sconto della migliore offerta che ha avuto il massimo punteggio;

S''= sconto della singola offerta presa in considerazione.

La Commissione giudicatrice sarà composta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del D. lgs. 163/2006. Si procederà alla verifica di congruità delle offerte individuate, ai sensi dell'art. 86, e con le modalità di cui agli artt. 87 e 88 del D. lgs. 163/2006.

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, ma in tal caso la Civica Amministrazione si riserva di non aggiudicare, a suo insindacabile giudizio, e di procedere con una nuova gara, nei modi che riterrà più opportuni. Ai sensi dell'art. 81 comma 3 del CUA, la Civica Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale, ai sensi e nei modi di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Il concessionario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

#### **Art. 14 CAUZIONE PROVVISORIA**

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno effettuare il deposito cauzionale provvisorio di Euro 4.000,00 pari al 2% del valore attribuibile alla concessione (200.000,00 euro), in contanti, ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Polizze e fidejussioni dovranno avere validità non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta.

Dovrà essere, altresì, presentato l'impegno di un fideiussore, di cui all'art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 13), qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; l'impegno dovrà essere rilasciato, pena l'esclusione, esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO - 11 -9000. A tal fine l'istanza dovrà essere corredata dal relativo certificato o copia ovvero contenere una apposita dichiarazione, successivamente verificabile, attestante "di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di sistemi di qualità e di poter pertanto usufruire della riduzione del 50% della cauzione".

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere il suddetto certificato o effettuare la predetta dichiarazione per usufruire della riduzione, inoltre la polizza o fideiussione mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà, **a pena di esclusione**, essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento.

La garanzia coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo dietro presentazione delle cauzione definitiva.

#### **Art. 15 CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, il concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo attribuibile alla concessione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente. La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la revoca della concessione e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. n. 75 D.Lgs. n. 163/2006 da parte della stazione concedente, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Nel caso in cui la Ditta concessionaria trascurasse ripetutamente, in modo grave, di adempiere alle condizioni previste per il servizio, la Città di Torino potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la Ditta stessa a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione. La cauzione di cui sopra sarà svincolata dopo la conclusione del contratto e la definizione di eventuali controversie.

#### **ART. 16 PRESENTAZIONE ANNUALE DI DOCUMENTI E RELAZIONI.**

Il concessionario , per ogni singola edizione, dovrà trasmettere alla Città di Torino, per approvazione:

- entro il 60 giorno antecedente l'inizio della manifestazione: il programma dettagliato definitivo della singola edizione, sul quale la Città esprimerà il proprio parere entro i successivi dieci

giorni . Inoltre dovranno essere dichiarate analiticamente le entrate che costituiscono finanziamento dell'iniziativa.

- entro il 40 giorno antecedente l'inizio della manifestazione l'elenco dei soggetti partecipanti, corredato dalle dichiarazioni e/o documentazioni attestanti il possesso dei requisiti, permessi di legge ed una planimetria dell'area espositiva riprodotte l'esatta disposizione degli allestimenti.

Entro 60 giorni dal termine della manifestazione, il concessionario dovrà trasmettere alla Città una relazione finale sui risultati conseguiti sia per la parte fieristica/commerciale sia per la parte di intrattenimento e svago anche sotto il profilo economico e finanziario.

#### **ART. 17 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili alla suddetta concessione e in particolar modo:

a) si assume tutte le responsabilità per i danni derivanti al Comune di Torino o a terzi, cose o persone; si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della realizzazione della manifestazione;

b) si impegna ad osservare tutte le leggi, decreti, regolamenti e Capitolati Speciali tipo della Città di Torino ed in genere a tutte le prescrizioni che sono state e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato, attenendosi scrupolosamente all'osservanza di tutte le disposizioni normative e legislative vigenti per le varie categorie di lavoro che occorre eseguire, anche se non espressamente citate o riportate su altri documenti contrattuali, compreso il caso in cui particolari disposizioni normative vengano emanate durante l'esecuzione del servizio.

c) è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette all'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro, contenute nel D.lgs 81/2008 e s.m.i..

A richiesta dell'Amministrazione il gestore è tenuto in ogni momento, a dimostrare la regolare applicazione delle norme contrattuali di lavoro, delle norme assicurative previdenziali e antinfortunistiche relative al personale impiegato. Nelle prestazioni il gestore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro. Per le attività lavorative prestate in esecuzione del contratto nelle sedi comunali si applica l'art. 26 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Il gestore sarà ritenuto responsabile per qualunque danno a persone o cose che potrà verificarsi in dipendenza alla gestione della manifestazione, dovrà rispondere pienamente dell'operato del personale impiegato, con esonero da ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale e sarà comunque tenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti dall'inosservanza del presente Capitolato e dell'offerta progettuale. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra la ditta ed eventuali collaboratori, professionisti, consulenti, tecnici specialisti.

d) si impegna altresì ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento della manifestazione.

e) si impegna a provvedere direttamente agli allacciamenti, pagamenti di tutte le utenze necessari allo svolgimento della manifestazione (elettriche, idriche, telefoniche etc.);

f) si impegna a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i servizi e le forniture relative alla gestione della manifestazione;

g) si impegna a regolamentare l'entrata e l'uscita degli espositori e dei fornitori nel corso delle operazioni di carico e scarico;

h) si impegna a mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante interventi di manutenzione, impianti, attrezzature, arredi, etc.;

i) si impegna a non alterare la struttura degli immobili (es. Cortile del Maglio) e l'allestimento concordato con la Città salvo espressa autorizzazione della stessa;

l) si impegna a assumersi integralmente gli oneri relativi ad eventuali danneggiamenti intervenuti durante la manifestazione al suolo e agli immobili di proprietà comunale

m) si impegna ad assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nella gestione della manifestazione;

n) si impegna a non cedere la gestione della manifestazione a terzi;

o) si impegna a conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di deposito e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed emissione sonore;

p) si impegna a assumersi integralmente ogni onere presente o futuro in ordine ad imposte, diritti, tasse o tributi stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o da altri enti pubblici in relazione ad ogni aspetto inerente la gestione della manifestazione;

q) si impegna a comunicare, prima dell'inizio della gestione il referente e il relativo recapito a cui poter indirizzare eventuali comunicazioni;

#### **ART. 18 - MARCHI E SEGNI DISTINTIVI.**

Il concessionario potrà utilizzare il marchio distintivo e figurativo della manifestazione. Al di fuori dell'ambito della gestione della manifestazione è altresì, fatto espresso divieto di utilizzare od esibire in qualsiasi modo il logo o qualsiasi altro segno distintivo della Città e della manifestazione, salvo espressa autorizzazione.

#### **ART. 19. REGIME DI INADEMPIENZE E PENALITA'.**

Nel caso in cui il concessionario rifiutasse di firmare il contratto che regola la concessione oggetto del presente Capitolato, la Civica Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria.

In caso di violazione degli obblighi e delle prescrizioni previste nel presente Capitolato e nel progetto presentato in sede di partecipazione alla gara, la Civica Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, come di seguito indicato a titolo esemplificativo dunque non esaustivo:

- Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relativi all'allestimento del sistema nel suo complesso con particolare riferimento alle tempistiche, le autorizzazioni e i permessi, le caratteristiche tecniche di qualità e di sicurezza: da € 500,00 a € 10.000,00;
- Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relative alla manutenzione e pulizia della location della manifestazione: da € 100,00 a € 10.000,00;
- Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relative alla stipulazione di assicurazioni, al rispetto delle norme tutte a tutela dei lavoratori e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti: da € 500,00 a € 10.000,00;
- Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relativi allo smantellamento del sistema e ripristino del suolo, al termine di ciascuna edizione della manifestazione: da € 100 a € 10.000,00;

In ogni caso la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di contestare al concessionario ogni altra situazione o fatto che costituisca violazione degli obblighi e delle prescrizioni previste nel presente capitolato e nel progetto presentato in sede di partecipazione alla gara.

Nel momento in cui venisse riscontrata l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, e nel progetti presentato in sede di partecipazione alla gara, la Civica Amministrazione procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il concessionario a fare pervenire le proprie contro deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso entro suddetto termine non pervengano elementi sufficienti a giustificare le inadempienze contestate o nel caso in cui pervengano e siano ritenuti inidonei si procederà a titolo di penale all'applicazione delle sanzioni previste.

Nel caso in cui il concessionario non provvedesse al pagamento delle penali, l'Amministrazione potrà rivalersi mediante atto amministrativo anche a valere sulla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Torino, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate. In caso di interruzione

del servizio per cause imputabili al Concessionario, il Comune di Torino si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

## **ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DECADENZA DEL RAPPORTO CONCESSORIO**

E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. e seguenti, nonché in via di autotutela rivalendosi sul concessionario, a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione salvo inoltre il recupero delle maggiori spese sostenute dalla Città in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto, nei seguenti casi che si esemplificano a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) apertura di procedura concorsuale a carico del concessionario;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività del concessionario;
- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d) mancata realizzazione dell'evento o interruzione non motivata;
- e) inosservanza reiterata del presente capitolato e dell'offerta progettuale in seguito a diffida formale
- f) danni all'immagine dell'Ente

In tali casi la Civica Amministrazione procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il concessionario a fare pervenire le proprie contro deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione e nel caso non pervengano elementi sufficienti a giustificare i fatti contestati la C.A. ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di raccomandata A.R. con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale ed indennizzo, fatto salvo l'accertamento di maggiori danni.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione al gestore, secondo le disposizioni di legge..

## **ART. 21 SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE**

Tutte le spese della presente gara, contratto, bollo registro, accessorie e conseguenti, saranno a carico del concessionario.

## **ART. 22 DIVIETO DI CESSIONE.**

Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio la gestione della manifestazione. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del CUA.

## **ART. 23 DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti della presente concessione l'impresa aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Torino. Il foro competente sarà quello di Torino.

## **ART. 24 FALLIMENTO O MORTE DEL CONCESSIONARIO**

L'impresa concessionaria si obbliga per sé e per gli eredi aventi causa.

In caso di fallimento del concessionario, la concessione si intenderà senz'altro revocata e l'Amministrazione procederà in termini di Legge. In caso di morte sarà facoltà dell'Amministrazione di scegliere, nei confronti dell'erede del concessionario, tra la continuazione e la risoluzione del contratto.

## **ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D. lgs 196/03. L'impresa si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.